



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2013 (17.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0137 (COD)**

**6353/1/13
REV 1 ADD 1**

**UD 39
PI 19
COMER 22
CODEC 317
PARLNAT 111**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 adottato dal Consiglio il 16 maggio 2013

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 26 maggio 2011.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha trasmesso il suo parere il 12 ottobre 2011.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 3 luglio 2012, con emendamenti alla proposta.

Secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 294 del TFUE), il 16 maggio 2013, il Consiglio, tenuto conto della prima lettura del Parlamento, ha adottato la sua posizione in prima lettura sul progetto di regolamento.

II. OBIETTIVO

L'obiettivo del progetto di regolamento è rafforzare e chiarire le disposizioni sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale finalità è raggiunta ampliando il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 in modo che comprenda denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori e modelli di utilità, unitamente a una serie di violazioni.

Il progetto di regolamento introduce procedure semplificate relativamente alla distruzione di merci che consentono alle dogane di disporre l'abbandono delle merci a fini di distruzione senza dover avviare procedimenti giuridici. Riguardo alle piccole spedizioni di merci, una procedura specifica permetterebbe la distruzione di merci sospettate di essere contraffatte o usurpative che formano oggetto di una domanda senza l'intervento del titolare del diritto.

La proposta stabilisce inoltre una serie di misure che garantiscono la protezione degli interessi degli operatori legittimi nei confronti di un possibile abuso delle procedure doganali di tutela, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dalle autorità doganali ai titolari dei diritti e il diritto di difesa.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Aspetti generali

Il Consiglio, nella sua posizione in prima lettura, condivide l'obiettivo generale della proposta per quanto riguarda la necessità di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Esso ritiene tuttavia che non si dovrebbe estendere il campo di applicazione del regolamento al commercio parallelo e ai superamenti dei quantitativi e che si dovrebbe concedere il diritto a essere sentiti conformemente alla normativa nazionale; esso introduce inoltre una serie di modifiche tecniche alla proposta.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha adottato 108 emendamenti alla proposta¹, che riguardano principalmente:

- l'applicabilità del regolamento alle merci in transito;
- la tracciabilità delle importazioni parallele;
- la presentazione di domande tramite l'impiego di sistemi di trattamento elettronico dei dati, che saranno disponibili entro il 1° gennaio 2014;
- riguardo alle merci sospettate di essere contraffatte e vincolate a un regime sospensivo, la prova adeguata che deve essere fornita dal dichiarante o dal detentore delle merci del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione;
- il diritto a essere sentiti;

¹ Il testo completo degli emendamenti adottati dal Parlamento nella sessione plenaria del 3 luglio 2012 è disponibile al seguente indirizzo:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2012-272>

- la cooperazione con le autorità doganali dei paesi terzi e la condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali;
- l'estensione della procedura semplificata per la distruzione di merci a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI);
- la procedura specifica per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, definite sulla base del numero di articoli (inferiore a tre) e del loro peso complessivo (inferiore a 2 chilogrammi) contenuti in unico imballaggio;
- la rendicontazione della Commissione sull'applicazione del regolamento in esame entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

3. Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

I punti principali della posizione comune che differiscono dalla proposta della Commissione sono i seguenti:

- l'esclusione del commercio parallelo e dei superamenti dei quantitativi dal campo di applicazione del regolamento;
- i controlli doganali e le misure di identificazione che le autorità doganali potrebbero applicare al fine di prevenire operazioni non conformi alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile nel territorio dell'Unione e allo scopo di cooperare con i paesi terzi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- la procedura comune da applicarsi a tutte le violazioni dei DPI che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, fatta salva la procedura specifica per le piccole spedizioni;
- la procedura per le piccole spedizioni, che si applica unicamente su domanda del richiedente, al quale si potrebbe chiedere di sostenerne i costi;

- la definizione di piccole spedizioni nel regolamento, in merito a cui la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE al fine di modificare, a determinate condizioni, gli elementi non essenziali;
- la base giuridica necessaria, in linea con l'articolo 69 dell'accordo TRIPS e al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, ai fini di un rapido scambio di informazioni tra le autorità doganali nell'UE e nei paesi terzi. Sono conferite alla Commissione competenze di esecuzione allo scopo di definire gli elementi delle modalità pratiche per lo scambio di dati con i paesi terzi;
- il diritto a essere sentiti;
- le situazioni in cui il titolare del diritto può utilizzare le informazioni riferitegli dalle autorità doganali in seguito a un blocco di merci;
- le disposizioni dell'atto di base concernenti la raccolta e il trattamento dei dati, i periodi di conservazione, e l'esercizio di diritti e responsabilità conformemente all'attuale normativa sulla protezione dei dati.

IV. CONCLUSIONE

La posizione in prima lettura, adottata all'unanimità dal Consiglio e sostenuta dalla Commissione, mira a conseguire gli obiettivi del regolamento proposto, consistenti nel rafforzare e chiarire il quadro giuridico in cui le autorità doganali operano al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

=====